

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1.1 Oggetto del contratto è la somministrazione di gas naturale a clienti finali il cui consumo complessivo non sia superiore a 200.000 (duecentomila) Standard Metri Cubi ("Smc") e/o la fornitura di energia elettrica a clienti finali in bassa tensione il cui consumo complessivo non sia superiore a 300.000 (trecentomila) kWh ("CLIENTI" e, singolarmente considerati, "CLIENTE"), da parte di VESTINA Gas & Luce S.p.A. ("VESTINA") Codice Fiscale e Partita IVA 01671550687 ("FORNITORE"), al/i punto/i di fornitura ("Punto di Riconsegna" o "PDR" per il gas naturale; "Punto di Prelievo" o "POD" per l'energia elettrica) del CLIENTE ("FORNITURA"). Il FORNITORE e il CLIENTE saranno di seguito denominati singolarmente "PARTE" e congiuntamente "PARTI". Il/i punto/i di fornitura del Cliente oggetto di somministrazione è/sono indicato/i nella proposta di contratto ("Proposta di Contratto").

1.2 La Fornitura è disciplinata dalle presenti condizioni generali di fornitura ("CGF") e dalle condizioni economiche di fornitura ("Condizioni Economiche di Fornitura"), che, unitamente alla Proposta di Contratto e agli altri allegati indicati nella Proposta di Contratto stessa e/o nelle presenti CGF, costituiscono il "CONTRATTO" stipulato con il CLIENTE. In particolare, si precisa che i documenti allegati alle presenti CGF, unitamente a tutti quelli in esse richiamati o da esse dipendenti o alle stesse comunque collegati, s'intendono parte integrante, sostanziale ed inscindibile del CONTRATTO.

VESTINA nell'effettuare la somministrazione di gas naturale e di energia elettrica nell'interesse del cliente stipulerà i contratti di dispacciamento, distribuzione e trasporto con le controparti definite dalle normative vigenti in materia.

1.3 È, altresì, oggetto del CONTRATTO il credito eventualmente acquistato da parte del FORNITORE dall'esercente i Servizi di Ultima Istanza rispettivamente per il gas naturale e l'energia elettrica, che forniva in precedenza il CLIENTE, ai sensi della normativa dell'ARERA, tempo per tempo vigente.

1.4 Le disposizioni contrattuali contenute nella Proposta di Contratto e nelle Condizioni Economiche di Fornitura ad essa relative prevalgono sempre sulle presenti CGF e sugli altri allegati, salvo ove diversamente previsto, in modo espresso, nelle presenti CGF.

1.5 Il CLIENTE prende atto e accetta sin d'ora che in caso di eventuali difformità tra i dati tecnici dallo stesso indicati nella Proposta di Contratto e quelli in possesso del Distributore locale competente ("Distributore") e/o del Sistema Informativo Integrato ("SII") presso l'Acquirente Unico, prevorranno questi ultimi. Il CLIENTE potrà sempre richiederne al FORNITORE la rettifica, che avverrà entro i termini previsti dalla normativa di settore vigente, mediante la compilazione dei moduli dallo stesso messi a disposizione sul proprio sito, www.vestinagaselelucegaseluce.it.

ART. 2 - BENI E/O SERVIZI AGGIUNTIVI

2.1 Con la sottoscrizione della Proposta di Contratto relativa alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale il Cliente ha la facoltà di concludere, con il FORNITORE o con altri soggetti legati da convenzioni commerciali con il FORNITORE stesso, contratti aventi ad oggetto beni o servizi diversi dall'energia elettrica e/o dal gas naturale ("Beni o Servizi Aggiuntivi"). I Beni o Servizi Aggiuntivi saranno forniti alle condizioni stabilite nei rispettivi contratti, appositamente sottoscritti dal Cliente, nonché nelle Condizioni Economiche di Fornitura e nelle presenti CGF in quanto applicabili, in conformità alle norme di legge o regolamentari tempo per tempo vigenti.

2.2 Il Fornitore non è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, subiti dal CLIENTE nel caso di contratti conclusi con i partner commerciali del FORNITORE, ed ogni relativa eccezione o pretesa deve essere rivolta dal Cliente direttamente nei confronti del soggetto con il quale il contratto è stato concluso.

2.3 I costi dei Beni o Servizi Aggiuntivi ("Costi Aggiuntivi") verranno addebitati dal Fornitore nelle fatture di energia elettrica e/o gas di cui al successivo articolo 11 e il relativo pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente all'acquisto del Bene e/o Servizio Aggiuntivo, ovvero ripartito in rate mensili ove tale facoltà sia prevista nella Proposta di Contratto e nelle Condizioni Economiche di Fornitura. Il pagamento dei Costi Aggiuntivi addebitati in fattura deve essere effettuato dal Cliente per l'intero importo dovuto con le medesime modalità previste per il pagamento delle fatture di energia elettrica e/o gas naturale, e non può essere effettuato in forma parziale, né ritardato o evitato, neanche a fronte di eccezioni del Cliente relative all'erogazione dei Beni e Servizi Aggiuntivi, salva la successiva eventuale restituzione, da parte del FORNITORE, di quanto risulti indebitamente versato dal CLIENTE. Il pagamento dei Costi Aggiuntivi con le modalità di cui sopra è liberatorio per il CLIENTE nei confronti dell'avente diritto. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, al pagamento dei Costi Aggiuntivi si applicano le disposizioni degli articoli 11 (Periodicità e modalità di fatturazione. Modalità di pagamento), 13 (Ritardo nei pagamenti - procedura per sospensione e interruzione somministrazione) delle presenti CGF nonché le Condizioni Economiche di Fornitura e ogni altra disposizione del CONTRATTO applicabile, limitatamente alla parte relativa ai Beni o Servizi Aggiuntivi.

2.4 Il mancato, parziale o tardivo pagamento dei Costi Aggiuntivi da parte del Cliente potrà comportare la disattivazione e/o l'annullamento e/o la restituzione dei Beni e Servizi Aggiuntivi, a seconda dei casi, nonché l'addebito nella prima fattura di Fornitura, successiva al mancato, parziale o tardivo pagamento, dell'importo dovuto per i Beni e/o Servizi Aggiuntivi, maggiorato degli interessi di mora, come previsti all'articolo 13 delle presenti CGF.

2.5 In caso di recesso dal Contratto di Fornitura da parte del Cliente prima dello scadere del termine del contratto relativo al Bene e/o Servizio Aggiuntivo, il FORNITORE potrà addebitare al Cliente l'importo residuo relativo ai Costi Aggiuntivi dovuti per il suddetto acquisto dei Beni e Servizi Aggiuntivi, nella prima fattura successiva al ricevimento della comunicazione di recesso, come meglio indicato nelle Condizioni Economiche di Fornitura.

2.6 Il Cliente dichiara di aver ricevuto all'atto di sottoscrizione del CONTRATTO la documentazione e tutte le necessarie informazioni afferenti ai Beni e Servizi Aggiuntivi.

ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

3.1 Il Cliente sottopone al Fornitore la Proposta di Contratto debitamente sottoscritta, compilando l'apposito modulo. Il CONTRATTO si intende perfezionato nel momento in cui il CLIENTE riceve, mediante e-mail o altri sistemi automatizzati di contatto o, in mancanza, mediante posta ordinaria, l'accettazione scritta da parte del FORNITORE che deve pervenire entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data di sottoscrizione della Proposta di Contratto. In particolare, l'adesione della Proposta di Contratto al Cliente si perfeziona alternativamente mediante: a) la compilazione e la sottoscrizione della Proposta di Contratto ed Allegati in formato cartaceo; b) ovvero mediante firma grafometrica, firma OTP, firma elettronica semplice e firma elettronica avanzata remota nel caso in cui la Proposta di Contratto e i suoi Allegati siano presentati al Cliente in formato digitale; c) il completo inserimento da parte del CLIENTE dei dati richiesti nella Proposta di Contratto elettronica e dei relativi Allegati, documenti tutti disponibili sui sistemi informatici del FORNITORE - o di soggetti dallo stesso incaricati - o sul sito internet del FORNITORE e la selezione dell'apposito pulsante per l'accettazione; d) tramite registrazione vocale - da intendersi quale sottoscrizione della Proposta di Contratto e dei suoi Allegati - con cui il CLIENTE manifesta la volontà di aderire al CONTRATTO o il diverso momento stabilito dalla legge vigente. Se, entro tale termine, il Cliente non riceve l'accettazione da parte del Fornitore, la Proposta di Contratto si intende revocata, decaduta e comunque priva di effetti.

3.2 Nel caso di Proposta di Contratto Dual Fuel ovvero avente ad oggetto più PDR e/o POD, il FORNITORE si riserva di accettare la stessa anche solo con riferimento all'uno o all'altro servizio, ovvero ad uno o ad alcuni dei punti di fornitura, dandone comunicazione scritta al CLIENTE, che avrà comunque la facoltà di recedere con le modalità e i termini di seguito indicati.

3.3 Agli effetti della conclusione del CONTRATTO, anche l'apposizione della firma OTP, grafometrica, della firma elettronica semplice e della firma elettronica avanzata

remota, ove previste, si intende "Sottoscrizione".

3.4 In caso di Contratto stipulato telefonicamente con un Cliente, lo stesso si intende concluso alla data di sottoscrizione da parte del CLIENTE della conferma del Contratto successivamente trasmesso dal FORNITORE o di accettazione scritta dello stesso. Ai fini della corretta conclusione del contratto, ed in particolare nel caso di Contratto stipulato telefonicamente, il CLIENTE deve confermare di aver precedentemente ricevuto il documento scritto contenente tutte le condizioni contrattuali su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole disponibile e accessibile al CLIENTE stesso.

3.5 In caso di contratto per cambio fornitore, il CLIENTE, con la conclusione del CONTRATTO, conferisce mandato con rappresentanza al FORNITORE perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente fornitore. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito. Il FORNITORE esercita il recesso trasmettendo la richiesta di switching al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

3.6 Il FORNITORE si riserva il diritto di accettare o rifiutare, a propria insindacabile discrezione, la Proposta di Contratto (comprensiva degli Allegati) avanzata dal CLIENTE. A tal proposito il FORNITORE si riserva di verificare la completezza e correttezza dei dati, anche tecnici, forniti dal CLIENTE; la correttezza dei dati anagrafici indicati dal CLIENTE presso il sistema pubblico di prevenzione delle frodi del credito al consumo, con specifico riferimento alla prevenzione delle frodi da furto di identità (SCIPAFI), la sussistenza di morosità del CLIENTE nei confronti dello stesso FORNITORE per precedenti contratti o contratti in essere, le informazioni di merito creditizio (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: iscrizione nel registro dei protesti, sottoposizione a procedure esecutive e/o concorsuali, valutazioni negative di rischio creditizio, puntualità nei pagamenti) fornite tramite l'accesso ai sistemi di informazioni creditizie (SIC), gestito da aziende di comprovata esperienza di cui il FORNITORE si avvale, e che sono alimentati dalle società che vi partecipano, l'eventuale rilascio di una adeguata copertura assicurativa o plafond di credito, nei confronti del CLIENTE, da parte di primaria compagnia di assicurazione o di altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale il FORNITORE ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale. La sussistenza di almeno una delle condizioni precedentemente indicate comporta la non esecuzione del CONTRATTO e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore verranno meno.

ART. 4 - DIRITTO DI RIPSAMENTO

4.1 Nel caso in cui il CONTRATTO sia concluso in luogo diverso dai locali commerciali del FORNITORE, ovvero via internet, al telefono o con altre modalità a distanza, e il CLIENTE sia un cliente finale domestico o un condominio quest'ultimo potrà esercitare il diritto di ripensamento dal CONTRATTO entro 14 (quattordici) giorni solari dalla conclusione dello stesso, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione. È possibile esercitare il diritto di ripensamento inviandone comunicazione, al FORNITORE, anche tramite l'apposito modulo messo dallo stesso a disposizione sul proprio sito, oppure a mezzo raccomandata a/r o PEC ai recapiti di cui all'art. 20.2. Tale periodo di ripensamento è prolungato a 30 (trenta) giorni per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore. L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di ripensamento incombe sul CLIENTE.

4.2 Il diritto di ripensamento potrà essere esercitato anche con riferimento ad una sola delle forniture nel caso di CONTRATTO Dual Fuel, ovvero ad uno o ad alcuni dei punti di fornitura nel caso il CONTRATTO abbia ad oggetto più PDR e/o POD.

4.3 Il CONTRATTO avrà esecuzione solo una volta decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento, salva espresso richiesta del CLIENTE di avviare le procedure per l'attivazione della fornitura in via anticipata. Nel caso di richiesta di esecuzione anticipata del contratto e pertanto prima che sia decorso il termine per esercizio del diritto di ripensamento, il CLIENTE dovrà farne esplicita richiesta al FORNITORE, su supporto durevole in caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali, riconoscendo esplicitamente che non potrà più esercitare il suddetto diritto nei termini previsti dalla normativa primaria per il diritto di ripensamento una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal FORNITORE cioè una volta avviata la fornitura; in ogni caso, il FORNITORE chiederà al CLIENTE, anche attraverso l'apposita modulistica o su altro supporto durevole, la conferma di aver ricevuto tutte le predette informazioni sull'esercizio del diritto di ripensamento.

4.4 Il CLIENTE che esercita il diritto di ripensamento dopo aver autorizzato l'avvio anticipato dell'esecuzione del CONTRATTO, è tenuto a corrispondere al FORNITORE gli importi relativi ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore. Qualora la fornitura sia stata attivata, il CLIENTE sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal CONTRATTO fino al momento di cessazione della fornitura stessa.

4.5 Le PARTI prendono atto che nel caso di esercizio del diritto di ripensamento la Fornitura potrebbe: (a) essere garantita, nei casi in cui non fosse stata avviata anticipatamente dal FORNITORE su richiesta del CLIENTE stesso, dal precedente fornitore qualora il relativo contratto non risulti essere sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di fornitura di ultima istanza previsto per la tipologia del cliente interessato per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto di fornitura su richiesta del CLIENTE; (b) essere avviata dal FORNITORE per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto di fornitura sulla base della volontà manifestata dal CLIENTE.

4.6 Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento volto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di fornitura, il CLIENTE è tenuto a richiedere la disattivazione al FORNITORE che provvederà, ai sensi della normativa vigente, anche tramite l'eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l'utente del servizio di distribuzione, ai sensi e nei termini fissati dall'ARERA.

4.7 In tutti i casi precedentemente descritti, il FORNITORE non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal CLIENTE.

ART. 5 - REVOCA DELLA RICHIESTA DI SWITCHING

5.1 Ai sensi della regolazione vigente, qualora il CONTRATTO sia concluso per cambio fornitore, il FORNITORE in presenza di determinate condizioni ha facoltà di revocare la richiesta di switching. Al fornitore che si avvale di tale facoltà il SII comunica: (a) se il punto di fornitura risulta essere sospeso per morosità; (b) l'eventuale presenza di una richiesta d'indennizzo in corso per il punto di fornitura in termini di contributo per la morosità pregressa (CMOR); (c) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; (d) le date delle eventuali richieste di sospensione, al netto di quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching in corso; (e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching in corso; (f) limitatamente alla fornitura di gas naturale, l'accessibilità o meno del Punto di Riconsegna.

5.2 Il FORNITORE può esercitare la facoltà di cui al precedente comma anche nel caso in cui il CLIENTE domestico eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione, da parte del FORNITORE, della richiesta di switching entro l'ultima data utile alle condizioni previste dalla normativa vigente.

5.3 Qualora il Fornitore eserciti la facoltà di revocare la richiesta di switching, il CONTRATTO non avrà efficacia e sarà risolto di diritto, senza responsabilità di nessuna delle PARTI, e verranno altresì meno gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore.

5.4 Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura il FORNITORE riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluiti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al CLIENTE con riferimento al punto di fornitura oggetto del CONTRATTO o di altro punto di fornitura allacciato

alle reti gestite dal medesimo Distributore, l'attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del FORNITORE degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il FORNITORE avrà comunque la facoltà di: (a) ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore; (b) confermare la richiesta di switching, rivalendosi sul CLIENTE. L'accettazione della Proposta di Contratto da parte di Vestina è subordinata al controllo su rating creditizi elaborati da società preposte a tali attività e basati su informazioni pubbliche.

ART. 6 - DURATA E DECORRENZA CONTRATTUALE

6.1 Il CONTRATTO è a tempo indeterminato, salvo diversamente previsto, e decorre dalla data di effettivo inizio della somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica. Compatibilmente con l'efficacia dei contratti di trasporto, trasmissione, dispacciamento e con l'efficacia del/i recesso/i nei confronti del/i precedente/i fornitore/i, la Fornitura avrà inizio dalla data indicata come "Data prevista inizio fornitura" nella Proposta di Contratto e/o nell'Allegato "Dati tecnici di somministrazione". L'attivazione della fornitura è comunque subordinata alla presentazione da parte del Cliente di tutta l'eventuale documentazione richiesta dal Fornitore e/o Distributore locale, relativa alla conformità dell'impianto interno del Cliente.

6.2 Qualora, per cause non imputabili al FORNITORE, la data di effettivo inizio della somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica non coincidesse, per una o entrambe le forniture nel caso di CONTRATTO Dual Fuel ovvero per uno o alcuni dei punti di fornitura oggetto del CONTRATTO, con la data indicata come "Data prevista inizio fornitura" nella Proposta di Contratto e/o nell'Allegato "Dati tecnici di somministrazione" il FORNITORE ne darà tempestiva comunicazione al CLIENTE, indicando a quest'ultimo l'eventuale nuova data di avvio. Nel caso di impossibilità effettiva, per cause non imputabili al FORNITORE, a dare esecuzione al CONTRATTO nella sua totalità o con riferimento ad una sola delle forniture o ad uno o alcuni punti di fornitura oggetto dello stesso il FORNITORE ne darà comunicazione al CLIENTE. In tale ultimo caso, il CONTRATTO si riterrà totalmente o parzialmente risolto, senza responsabilità di nessuna delle PARTI.

6.3 È fatta salva in tutti i casi di cui ai commi precedenti la facoltà di recesso delle PARTI, da esercitarsi con le modalità e le tempistiche previste dalle presenti CGF e dal CONTRATTO.

ART. 7 - MANDATI E MODALITÀ DI CONSEGNA E DI IMPIEGO DEL GAS NATURALE E/O DELL'ENERGIA ELETTRICA

7.1 Il CLIENTE conferisce al FORNITORE, che accetta, mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile e con facoltà di sub-delega, per stipulare e gestire i contratti relativi ai servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento di energia elettrica e a quelli di trasporto e distribuzione del gas naturale.

7.2 Il CLIENTE conferisce, altresì, al FORNITORE, che accetta, mandato con rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile e con facoltà di sub-delega, per stipulare il contratto di connessione dei POD e mandato senza rappresentanza per inoltrare al Distributore le richieste inerenti le prestazioni di cui al TIQE e per la gestione del contratto di connessione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: allacciamento, voltura, aumento di potenza, spostamento di gruppi di misura, disattivazione, ecc.).

7.3 I mandati conferiti dal CLIENTE ai sensi del presente articolo avranno durata corrispondente a quella del CONTRATTO e saranno disciplinati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Tali mandati sono conferiti a titolo gratuito ed i relativi oneri che verranno sostenuti dal FORNITORE saranno raddoppiati al CLIENTE in sede di fatturazione.

7.4 Ai fini del presente articolo, il CLIENTE si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione e a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e/o necessari.

7.5 La fornitura del gas naturale è effettuata a deflusso libero, misurato da contatore. Il gas verrà consegnato in corrispondenza del Punto di Riconsegna tra l'impianto del gestito dal Distributore e l'impianto del gestito dal CLIENTE ai valori di pressione resi disponibili dall'impresa distributrice e previsti dal Codice di Rete di Distribuzione. Il FORNITORE per il/i PDR oggetto del CONTRATTO stipula il contratto di distribuzione gas. A tal fine il CLIENTE si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e/o necessari.

7.6 Per la gestione del/i punto/i di fornitura, di gas naturale e/o di energia elettrica, e per ogni richiesta di intervento inerente agli stessi (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lo spostamento del misuratore, la verifica della pressione della fornitura o del funzionamento del gruppo di misura, la disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE, la voltura, il subentro), ad eccezione del pronto intervento, il CLIENTE dovrà inoltrare le relative richieste al FORNITORE, mediante l'apposita modulistica presente sul sito dello stesso, il quale si farà carico di veicolare ai Distributori, rispettivamente di gas naturale e/o di energia elettrica, responsabili del servizio in conformità con la normativa in tema di qualità commerciale di cui al RQDG per il gas naturale e al TIC per l'energia elettrica.

7.7 I corrispettivi per tutte le attività di cui al precedente comma di competenza del Distributore sono a carico del CLIENTE. Il FORNITORE potrà altresì addebitare al CLIENTE, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore, un corrispettivo, oltre IVA, di importo pari a quello indicato nel modulo relativo alla specifica prestazione richiesta, predisposto dal FORNITORE e messo a disposizione del CLIENTE su supporto durevole e, in ogni caso, sempre pubblicati sul sito www.vestinagaselucegaseluce.it, come di volta in volta vigente al momento dell'inoltro della richiesta al Distributore.

7.8 Dal momento che il FORNITORE gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita di gas naturale e/o energia elettrica e la sua attività è estranea al servizio di distribuzione e ai danni o spese derivanti da eventuali disservizi relativi o connessi alle attività di competenza del servizio di distribuzione, il FORNITORE non sarà ritenuto responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura di gas naturale e/o energia elettrica, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore, manomissione del contatore, e in generale di tutte quelle attività che, secondo le disposizioni normative o regolatorie vigenti, sono di competenza del Distributore ovvero di altri soggetti terzi. In nessuno dei suddetti casi il CLIENTE avrà diritto al risarcimento del danno né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del CONTRATTO da parte del CLIENTE. In caso di manomissione del contatore, il FORNITORE potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura senza la costituzione in mora di cui al successivo art. 13, fatta salva la fatturazione degli oneri passanti, che il Distributore dovesse fatturare al FORNITORE.

7.9 Il gas naturale e/o l'energia elettrica non possono essere utilizzati dal CLIENTE presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati dal CONTRATTO e dichiarati nello stesso, né usufruiti da o trasferiti a terzi in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, senza preventivo consenso scritto del FORNITORE.

7.10 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima del/i PDR e/o POD. Laddove il CLIENTE volesse superare tali limiti, deve farne richiesta, per il tramite del FORNITORE, al Distributore, che provvederà ad effettuare le dovute verifiche e gli eventuali lavori con addebito dei relativi oneri, successivamente raddoppiati dal FORNITORE al CLIENTE.

7.11 Il CLIENTE è tenuto ad utilizzare il gas naturale e/o l'energia elettrica in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Il FORNITORE non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per qualsiasi incidente occorso al CLIENTE o a terzi in conseguenza dell'uso del gas naturale e/o dell'energia elettrica in modo improprio o senza l'osservanza delle regole di prudenza e sicurezza o comunque dovuto alla non rispondenza alle norme di legge o di sicurezza degli impianti e degli apparecchi del CLIENTE stesso. Il FORNITORE, quale "cliente grossista" ai sensi dell'art. 2 co. 5 del D.lgs. 79/99 e dell'art. 2 co. 1 del D.lgs. 164/00 e ss.mm.ii., non risponde dei danni causati dal gas naturale e/o dall'energia elettrica, essendo lo stesso FORNITORE persona giuridica che acquista e vende gas naturale ed energia elettrica senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione.

7.12 In caso di violazione da parte del CLIENTE delle prescrizioni di cui ai commi da 79

a 711, il FORNITORE potrà sospendere la fornitura e risolvere il CONTRATTO.

ART. 8 - DETERMINAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI

8.1 Il prezzo della fornitura di gas naturale è riportato nelle Condizioni Economiche di Fornitura ed è da intendersi al netto di: (a) componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo (RTDG e TIVG), valide per la località ove è ubicata la fornitura, a copertura dei costi di trasporto, distribuzione, vendita al dettaglio; (b) ulteriori oneri di sistema; (c) imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale ed IVA; (d) eventuali ulteriori corrispettivi dovuti, in base alla normativa applicabile, qualora il CLIENTE risulti moroso nei confronti di un precedente fornitore; (e) eventuali corrispettivi aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("ARERA") o definiti dal Distributore.

8.2 La determinazione del corrispettivo inerente la fornitura di gas naturale risente dell'applicazione di due distinti coefficienti: (a) il potere calorifico superiore convenzionale (PCS) relativo all'impianto di distribuzione cui è connesso il PDR secondo le disposizioni della Del. ARG/gas 64/09 e s.m.i. (TIVG) di un metro cubo di gas distribuito nella località misurato alle condizioni standard, determinato dal Trasportatore secondo le previsioni di cui alla Del. 138/04 s.m.i.; (b) il coefficiente C di correzione applicabile (secondo il TIVG) alle condizioni standard dei consumi rilevati presso il PDR il cui gruppo di misura non sia dotato di apparecchiature di correzione elettronica della misura alle condizioni standard, secondo le previsioni. Resta salva la facoltà per il CLIENTE di richiedere al Distributore l'installazione, a proprie spese, di un idoneo correttore omologato per il gruppo di misura utilizzato per la determinazione dei volumi fatturati, ai sensi della normativa vigente.

8.3 Il prezzo della fornitura di energia elettrica è riportato nelle Condizioni Economiche di Fornitura ed è da intendersi al netto di: (a) corrispettivi per il servizio di trasmissione e misura pubblicati periodicamente dall'ARERA; (b) oneri di sistema e maggiorazioni e componenti ARIM - ASOS - UC3 - UC6 previste per il mercato libero, nonché eventuali voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'ARERA, tra cui il corrispettivo a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica e tutte le componenti passanti; (c) corrispettivo per il servizio di trasporto risultante dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore, comprensiva dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva; (d) corrispettivo relativo ai costi di commercializzazione; (e) corrispettivi a copertura dei costi di dispacciamento; (f) IVA e imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica; (g) eventuali ulteriori corrispettivi dovuti, in base alla normativa applicabile, qualora il CLIENTE risulti moroso nei confronti di un precedente fornitore; (h) eventuali corrispettivi aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall'ARERA o definiti dal Distributore; (i) eventuale CANONE TV. Tutte le componenti di cui ai precedenti commi sono da intendersi a carico del CLIENTE e verranno aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle autorità competenti, dall'ARERA e dal Distributore.

8.4 Qualora il POD oggetto della fornitura di energia elettrica per uso domestico risulti associato ad un'utenza in bassa tensione (BT) per altri usi, il CONTRATTO dovrà considerarsi nullo per impossibilità dell'oggetto e il FORNITORE non darà esecuzione alla somministrazione, fatta salva la possibilità per il CLIENTE di sottoscrivere una nuova Proposta di Contratto per la fornitura di energia elettrica, fermo restando, in tal caso, il disposto dell'art. 3. In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Economiche di Fornitura, il FORNITORE applicherà ai prelievi eventualmente già effettuati dal CLIENTE il prezzo corrispondente ad un listino altri usi. Il FORNITORE applicherà la tipologia d'uso e le Condizioni Economiche di Fornitura valide per la tipologia altri usi, dandone comunicazione scritta al CLIENTE. Tale prezzo è da intendersi al netto delle componenti indicate all'art. 8.3, che saranno applicate e aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle autorità competenti.

8.5 Il CLIENTE si assume la piena responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in CONTRATTO in relazione all'uso della fornitura, consapevole delle implicazioni fiscali di tale dichiarazione e dell'impatto sulla attribuzione della corretta tariffa di distribuzione, restando inteso che il FORNITORE potrà raddoppiare in fattura al CLIENTE ogni eventuale importo per maggiori corrispettivi, imposte o sanzioni, per cui sia rimasto onerato.

8.6 Il FORNITORE si riserva la facoltà di raddoppiare al CLIENTE tutti gli importi/costi/oneri richiesti dal Distributore e/o Acquirente Unico, tramite il SII, riferiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'apertura, alla gestione, all'esecuzione ovvero all'annullamento delle pratiche conseguenza dell'esecuzione del CONTRATTO di fornitura, in piena conformità alla normativa vigente tempo per tempo.

8.7 I corrispettivi per la fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica e le relative modalità e tempistiche di aggiornamento e/o rinnovo e/o variazione sono riportati nelle Condizioni Economiche di Fornitura. Le condizioni economiche saranno applicate per il periodo indicato nelle Condizioni Economiche di Fornitura.

ART. 9 - ONERI FISCALI

9.1 Le imposte erariali e addizionali, gravanti sui consumi di gas naturale e/o di energia elettrica, si intendono a carico del CLIENTE e sono esposte in fattura con voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla normativa in materia. Il CLIENTE potrà chiamare il numero di telefono 800.625.990, ovvero scrivere ai riferimenti di cui al successivo art. 20.2, o accedere al sito www.vestinagaseluce.it per ottenere le informazioni circa le aliquote delle imposte applicate.

9.2 La normativa fiscale riguardante la somministrazione del gas naturale e/o di energia elettrica prevede, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato, di esenzione o di esclusione, come descritto dalla documentazione e dalla modulistica messa a disposizione dal FORNITORE e al quale dovrà essere riconsegnata con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione (raccomandata a/r, PEC) ai recapiti di cui all'art. 20.2, che formerà parte integrante del CONTRATTO.

9.3 L'applicazione del trattamento fiscale verrà effettuata dal FORNITORE sulla base della tipologia di utenza oggetto del CONTRATTO, nonché delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal CLIENTE al FORNITORE, opportunamente compilate e riportanti tutti gli elementi necessari all'applicazione del corretto regime fiscale. A tal proposito, il CLIENTE si assume la responsabilità del rispetto dei termini di comunicazione, dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinata sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione fornite dal CLIENTE.

9.4 Gli effetti dell'applicazione del trattamento fiscale agevolato, di esenzione o di esclusione, decorrono dalla data di presentazione delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione idonea prodotta dal CLIENTE, fatti salvi i casi in cui sia prevista una diversa decorrenza direttamente dall'Amministrazione Finanziaria e/o dalla normativa applicabile.

9.5 Il CLIENTE ha l'obbligo di comunicare tempestivamente per iscritto al FORNITORE, con riferimento ad ogni singolo PDR e/o POD, qualunque variazione di dati e/o notizie in generale rilevanti ai fini della normativa in materia di imposte sui consumi di gas naturale e/o di energia elettrica, relative dichiarazioni e pagamenti.

9.6 Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti dal FORNITORE all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete del CLIENTE saranno oggetto di rivalsa da parte del FORNITORE nei confronti del CLIENTE stesso. Tali sanzioni e/o oneri saranno eventualmente addebitati al CLIENTE in bolletta.

9.7 Tasse, imposte e maggiorazioni successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti, al momento della conclusione del Contratto sono a carico del CLIENTE, salvi i casi in cui esse siano poste a carico del FORNITORE.

ART. 10 - GARANZIE

10.1 A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto il FORNITORE potrà richiedere al CLIENTE, che scelga di pagare con il bollettino

postale, il versamento di un deposito cauzionale. L'ammontare del deposito cauzionale sarà pari: a) GAS NATURALE (i) per i clienti domestici titolari di bonus sociale a € 0,04 (zero/04) moltiplicato per il valore del consumo annuo stimato (Smc/anno) (a titolo esemplificativo: un cliente tipo domestico, titolare di bonus sociale e con consumo annuo pari a 1400 Smc, verserà un deposito cauzionale di € 56,00); (ii) per gli altri clienti domestici e per i clienti altri usi pari a € 0,05 (zero/05) moltiplicato per il valore del consumo annuo stimato (Smc/anno) (a titolo esemplificativo: un cliente tipo domestico, con consumo annuo pari a 1400 Smc, verserà un deposito cauzionale di € 70,00); b) ENERGIA ELETTRICA (i) per tutti i clienti domestici titolari di bonus sociale pari a € 5,04 (cinque/04) moltiplicato per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata (a titolo esemplificativo: un cliente tipo domestico, titolare di bonus sociale e con potenza impegnata pari a 3 kW, verserà un deposito cauzionale di € 15,12); (ii) per gli altri clienti domestici e per i clienti non domestici a € 10,08 (dieci/08) moltiplicato per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata (a titolo esemplificativo: un cliente tipo domestico, titolare di bonus sociale e con potenza impegnata pari a 3 kW, verserà un deposito cauzionale di € 30,24). Sono fatti salvi e preverranno in caso di difformità i diversi importi stabiliti dall'ARERA.

10.2 L'ammontare del deposito verrà addebitato dal FORNITORE nella prima fattura utile.

10.3 Il deposito cauzionale potrà, altresì, essere richiesto dal FORNITORE al CLIENTE, in qualsiasi momento, in caso di mancato o ritardato pagamento degli importi dovuti dal CLIENTE ai sensi del CONTRATTO.

10.4 In alternativa al versamento del deposito cauzionale, il FORNITORE potrà richiedere al CLIENTE la prestazione di idonea garanzia in forma di fidejussione di pari importo a quanto stabilito in tema di deposito cauzionale.

10.5 Qualora il deposito cauzionale sia stato già versato o la garanzia sia stata già prestata, il FORNITORE potrà incamerare il deposito o escutere la garanzia per un ammontare equivalente a quello dei propri crediti (ivi inclusi eventuali interessi di mora e spese sostenute), senza pregiudizio per qualsiasi ulteriore diritto o azione spettante al FORNITORE ai sensi del CONTRATTO o di legge. In tal caso, il CLIENTE è tenuto a restituire il deposito o la garanzia per un ammontare corrispondente a quello incamerato o escusso entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data dell'apposita comunicazione da parte del FORNITORE ovvero, a scelta di quest'ultimo, tramite pagamento del relativo importo addebitato in bolletta.

10.6 In caso di mancata o parziale costituzione o ricostruzione delle garanzie di cui sopra, il FORNITORE avrà il diritto di sospendere la somministrazione nonché di risolvere il CONTRATTO ai sensi dell'art. 14, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal FORNITORE.

10.7 Il deposito cauzionale sarà restituito al CLIENTE contestualmente all'emissione dell'ultima bolletta relativa alla fornitura, maggiorato di interessi al tasso legale, dopo il saldo di tutti i consumi relativi all'utenza cessata e detraendo gli eventuali importi ancora dovuti dal CLIENTE.

ART. 11 - PERIODICITÀ E MODALITÀ DI FATTURAZIONE. MODALITÀ DI PAGAMENTO

11.1 La fattura verrà emessa entro 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella stessa. Nel caso di mancata rispetto di tale termine, verrà corrisposto a favore del CLIENTE un indennizzo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione, così come previsto dal TIF.

11.2 Salvo diversa indicazione nelle Condizioni Economiche di Fornitura, il primo ciclo di fatturazione avrà periodicità mensile, quelli successivi avverranno almeno con la frequenza prevista dal TIF:
- per la fornitura di gas naturale -

Tipologia di Clienti	
Fino a 500 Smc/anno	Almeno Quadrimestrale
Tra 500 e 1.500 Smc/anno	Bimestrale
Tra 1.500 e 5.000 Smc/anno	Bimestrale
Oltre 5.000 Smc/anno	Mensile
Punti di Riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero	Mensile

- per la fornitura di energia elettrica -

Tipologia di Clienti	
Clienti non domestici connessi in BT e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW	Mensile
Clienti non domestici connessi in BT e con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW	Bimestrale
Clienti domestici Bimestrale	Bimestrale

11.3 Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura di periodo, il FORNITORE è tenuto ad utilizzare i dati di misura nel rispetto del seguente ordine: (a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione. Limitatamente alla fornitura di energia elettrica, al cliente finale trattato per fasce per cui il Distributore metta a disposizione per 2 (due) mesi consecutivi esclusivamente dati di misura stimati, è riconosciuto, per il tramite del FORNITORE un indennizzo pari a € 10,00 (dieci/00), come previsto dal TIF; per la sola fornitura di gas naturale, il Distributore è tenuto ad effettuare ogni anno un determinato numero di tentativi con esito positivo di raccolta della misura e, in caso di tentativo non andato a buon fine, è tenuto ad informare il CLIENTE della eventuale possibilità dell'autolettura. Qualora il Distributore non rispetti le modalità di raccolta della misura stabilite dal TIGV e dal RQDG e si tratti di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il CLIENTE riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a € 35,00 (trentacinque/00) secondo le previsioni di cui al RQDG in tema di qualità commerciale; (b) autolettura comunicata dal CLIENTE, validate dall'impresa di distribuzione. L'autolettura deve essere comunicata con le tempistiche e le modalità indicate in fattura. Resta inteso che l'autolettura sarà considerata valida ai fini della fatturazione salvo il caso in cui il dato risulti palesemente errato, in quanto inferiore all'ultimo dato effettivo disponibile, nonché verrà presa in considerazione solo in assenza della lettura rilevata dal Distributore, che avrà sempre prevalenza su quella comunicata dal CLIENTE; (c) dati di misura stimati.

11.4 Nel caso di utilizzo dei dati di cui al comma 11.3, lett. (c), il FORNITORE ha facoltà di utilizzare il dato di misura stimato eventualmente messo a disposizione dall'impresa di distribuzione, ovvero di effettuare una propria stima sulla base dei consumi storici forniti dal Cliente ovvero dal Distributore e/o dal SII.

11.5 Non appena saranno disponibili i dati di misura effettivi il FORNITORE provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli.

11.6 La fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa: (i) entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo, in caso di fattura emessa con modalità elettronica; (ii) entro l'ottavo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo, se trattasi di fatture in formato cartaceo. In caso di mancata rispetto da parte del FORNITORE del suddetto termine, è riconosciuto al CLIENTE, nella medesima fattura,

un indennizzo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione, così come previsto dal TIF. Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione del FORNITORE i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio fornitore diverso da switching, un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il CLIENTE finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore, per il tramite del FORNITORE, di un ammontare pari a € 35,00 (trentacinque/00).

11.7 Autolettura in caso di voltura o switch (cambio fornitore) – Il CLIENTE titolare di un Punto di Riconsegna con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero e/o di Punto di Prelievo trattato monorario ai sensi del TIS, nei casi di cessazione della fornitura diversi dalla disattivazione (voltura o switch), può comunicare l'autolettura: (a) nel caso di cambio fornitore, nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza del cambio fornitore, comunicandola al fornitore uscente se effettuata entro il giorno precedente la data di cambio fornitore o al fornitore entrante se effettuata a partire da detta data; (b) nel caso di voltura, nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della voltura. In ogni caso il Distributore verifica il dato comunicato dal CLIENTE e, in mancanza di misura effettiva rilevata, valida l'autolettura, che verrà utilizzata come lettura effettiva per calcolare la fattura. Se la data dell'autolettura è diversa da quella di decorrenza della voltura/switch, il valore viene ricalcolato per considerare questa differenza.

11.8 La fattura è emessa in formato elettronico ed è resa disponibile mediante il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, nell'area riservata del cliente finale sul sito web dell'Agenzia stessa. Il documento verrà comunque inviato in formato cartaceo, oppure, su richiesta del CLIENTE che selezioni la relativa opzione nella Proposta di Contratto, tramite e-mail o altri sistemi automatici di contatto se previsti.

11.9 Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione delle Stesse, con le modalità ivi indicate, tra le quali, bollettino postale, bonifico, addebito diretto SEPA o, gratuitamente, presso i Point del FORNITORE dislocati sul territorio nazionale. Nel caso in cui non sia selezionata una modalità di pagamento o nel caso in cui sia scelto l'addebito diretto SEPA e non siano indicati i dati bancari, ovvero l'addebito diretto non vada a buon fine per ragioni non imputabili al FORNITORE, il pagamento dovrà avvenire tramite bollettino postale in bianco o bonifico. In tale ultimo caso, qualora il mancato buon fine dell'addebito diretto SEPA sia imputabile al CLIENTE, il FORNITORE avrà facoltà di addebitare al CLIENTE i costi bancari e amministrativi effettivamente sostenuti in conseguenza dell'insoluto. Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di diffidare o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.

11.10 In caso di emissione di una nota di credito, in assenza di precedenti bollette non pagate rispetto alle quali si procederà a compensazione degli importi, anche tra servizi diversi, il CLIENTE riceverà il rimborso della somma in essa indicata previa richiesta scritta da inoltrarsi ad uno dei riferimenti di cui all'art. 20.2, indicando le coordinate bancarie su cui intende ricevere l'accredito.

11.11 Per favorire una migliore comprensione della fattura, il FORNITORE rende disponibile sul proprio sito internet una breve guida su come leggere la bolletta, nonché il Glossario predisposto dall'ARERA e contenente le definizioni dei principali termini utilizzati nelle bollette, cui i fornitori devono attenersi.

ART. 12 - RATEIZZAZIONE

12.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in fattura. Tuttavia, il FORNITORE informa il CLIENTE della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all'interno della bolletta relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi: (a) per i soli CLIENTI energia elettrica titolari di bonus sociale, qualora la bolletta contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui alla successiva lettera (c) sia superiore al 150% (centocinquanta per cento) dell'addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; (b) per i soli CLIENTI gas naturale titolari di bonus sociale per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la bolletta contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui alle successive lettere (c) e (d) sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza tra l'addebito fatturato nella bolletta contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; (c) per i soli CLIENTI titolari di bonus sociale, qualora a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al CLIENTE, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura; (d) per i soli CLIENTI gas naturale titolari di bonus sociale con gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi; (e) per tutti i CLIENTI, in caso di mancata rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista all'art.10; (f) per tutti i CLIENTI, in caso di fatturazione di importi anomali, di cui all'art. 9, co. 9.1 e 9.2, del TIQV non già previsti nelle lettere precedenti.

12.2 Il CLIENTE può richiedere la rateizzazione (i) solo per somme superiori a € 50,00 (cinquanta/00); (ii) con le modalità indicate in bolletta; (iii) entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della medesima bolletta. La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità: (i) nei casi di cui alle lettere (a), (b) (c) e (d) del precedente comma, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli e comunque non inferiore a due; (ii) nei casi di cui alla lettera (e) del precedente comma, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a due; (iii) nei casi di cui alla lettera (f) del precedente comma, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a due; (iv) le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per il FORNITORE di imputare le rate a mezzo documenti diversi dai documenti di fatturazione e di inviarle separatamente da questi ultimi; (v) è facoltà del FORNITORE richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del CLIENTE oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il FORNITORE provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al CLIENTE il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il CLIENTE stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo; (vi) le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissate dalla Banca Centrale Europea calcolato dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.

12.3 Nei casi di costituzione in mora di un CLIENTE titolare di bonus sociale per il mancato pagamento di una o più fatture durante il periodo di agevolazione, il FORNITORE è tenuto ad offrire la possibilità di rateizzare il debito una sola volta nell'arco dei 12 (dodici) mesi del periodo di agevolazione, come espressamente indicato nella lettera di costituzione in mora. In questi casi la rateizzazione si applica secondo le seguenti modalità: (a) la prima rata non può essere superiore al 30% del debito di cui alla costituzione in mora; (b) qualunque sia la periodicità negoziata, le rate non possono essere cumulate; (c) la rateizzazione viene proposta per debiti superiori a € 50,00; (d) il piano rateale contiene in modo chiaro e con linguaggio comune le previsioni delle azioni che possono conseguire dal mancato pagamento di una o più rate. L'adesione, da parte del CLIENTE, al piano di rateizzazione si intende perfezionata anche per fatti concludenti, mediante il pagamento della prima rata. Il FORNITORE non è tenuto ad offrire la rateizzazione nei casi in cui la/e fattura/e non pagata/e per cui il CLIENTE è stato costituito in mora, contabilizzati anche una sola rata riferita ad un piano di rateizzazione già in corso, ovvero quando il mancato pagamento riguardi una o più

fatture riferite a consumi effettuati durante il periodo di agevolazione, ma emesse dopo che il CLIENTE ha già cambiato fornitore

12.4 Al di fuori dei casi sopra espressamente previsti, il FORNITORE può decidere a propria discrezione se concedere oppure no la rateizzazione al CLIENTE che ne faccia richiesta. In tali casi, il FORNITORE è tenuto a dare al CLIENTE tutte le informazioni necessarie sulle tempistiche e modalità di esecuzione del piano di rientro, compresa l'eventuale applicazione di interessi di dilazione.

12.5 In tutti i casi di rateizzazione, il CLIENTE che non si attenga al piano concordato o non proceda al pagamento, anche parziale, di una sola rata, decade dal beneficio del termine e il FORNITORE, accertato il mancato pagamento e in presenza dei necessari presupposti, potrà procedere alla sospensione della fornitura, salvo il pagamento dell'intero debito in un'unica soluzione. Il CLIENTE che, in corso di esecuzione del piano di rientro, decida di cambiare fornitore decade, altresì, dal beneficio del termine, con facoltà, in tal caso, del FORNITORE di richiedere il pagamento in un'unica soluzione dell'importo ancora dovuto.

12.6 Tutte le richieste di rateizzazione devono essere avanzate per iscritto ad uno dei riferimenti di cui all'art. 20

ART. 13 - RITARDO NEI PAGAMENTI - PROCEDURA PER SOSPENSIONE E INTERRUZIONE SOMMINISTRAZIONE

13.1 In caso di ritardo pagamento di una o più delle fatture emesse dal FORNITORE, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture stesse, una somma pari agli interessi di mora calcolati su base annua come segue: (a) nel caso di un CLIENTE domestico o Condominio, in misura pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) maggiorato di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali per i primi dieci giorni di ritardo, il CLIENTE, se "buon pagatore", (per tale intendendosi il CLIENTE in regola con i pagamenti nell'arco degli ultimi 365 (trecentosessantacinque) giorni di fornitura effettivi nei confronti del Fornitore, ai sensi della delibera Arera n. 200/1999 e s.m.i.) è tenuto alla corresponsione del solo interesse legale) ovvero (b) nel caso di un CLIENTE P.IVA, in misura pari al tasso BCE maggiorato di 8 (otto) punti percentuali, in rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza fino alla data di effettivo pagamento, senza alcuna necessità di messa in mora da parte del FORNITORE. A tale importo si aggiungono le eventuali ulteriori spese sostenute dal FORNITORE, ivi incluse quelle relative ai solleciti di pagamento delle fatture e quelle relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo (più IVA), pari a quello previsto nella relativa comunicazione.

13.2 Nel caso in cui il ritardo nel pagamento, totale o parziale, di una o più bollette da parte di un cliente disalimentabile o titolare di un punto di fornitura disalimentabile sia superiore a 1 (un) giorno, il FORNITORE invierà al CLIENTE apposita comunicazione di costituzione in mora mediante messaggio di posta elettronica certificata o raccomandata a.r. o raccomandata digitale recante l'intimazione a provvedere al pagamento degli importi scaduti entro un dato termine, scaduto il quale, in costanza di mora, il FORNITORE avrà diritto di chiedere al Distributore la sospensione dell'erogazione del gas naturale e/o dell'energia elettrica per morosità. Il termine minimo decorso il quale il FORNITORE può inviare al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura per morosità, non può essere inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. Limitatamente alla fornitura di energia elettrica, qualora il punto di fornitura sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, la sospensione della fornitura può essere richiesta dal FORNITORE decorsi 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, atteso che l'intervento di sospensione, in tali casi, sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. In ogni caso, l'intervallo di tempo tra il termine di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora e la presentazione della richiesta di riduzione di potenza o di sospensione della fornitura non può essere inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi. Si precisa che in caso di reiterata morosità del CLIENTE, ovvero nel caso in cui risulti già la sospensione della fornitura a seguito di precedenti solleciti, il CLIENTE stesso sarà tenuto al pagamento immediato di tutto quanto dovuto al FORNITORE, con decadenza dal beneficio di termine concesso.

13.3 L'eventuale pagamento da parte del CLIENTE delle somme sollecitate (ed accertato incasso da parte del FORNITORE) dovrà essere comunicato al FORNITORE, perché provveda tempestivamente all'annullamento della richiesta di sospensione, mediante invio di apposita documentazione attestante il pagamento all'indirizzo e-mail: recupero.credito@vestinagaseleuc.it ed entro i termini indicati nella comunicazione di costituzione in mora entro i termini suddetti. Allo stesso modo dovrà procedere il CLIENTE la cui fornitura sia stata sospesa per ottenere la tempestiva riattivazione. Il FORNITORE non sarà responsabile per il mancato annullamento della sospensione ovvero per la sua mancata riattivazione, in caso di invio della documentazione di cui sopra con modalità diverse rispetto a quelle indicate.

13.4 Il CLIENTE sarà tenuto alla corresponsione, oltre che delle somme dovute e degli interessi come sopra calcolati, anche del rimborso delle spese sostenute per la sospensione e riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA.

13.5 Nei casi di richiesta di sospensione della fornitura per morosità eseguita con esito positivo, qualora il CLIENTE non abbia provveduto a sanare la morosità entro 30 (trenta) giorni dalla sospensione della somministrazione, il CONTRATTO si intenderà automaticamente risolto, senza ulteriore comunicazione da parte del FORNITORE, che potrà richiedere al SII la risoluzione contrattuale per morosità con decorrenza dalla prima data utile ai sensi della normativa vigente.

13.6 Nei casi in cui la richiesta di sospensione della fornitura per morosità abbia avuto esito negativo e il Distributore ne abbia comunicato la fattibilità tecnica ed economica, il FORNITORE, fatto salvo il diritto di risolvere il contratto di fornitura ai sensi e per gli effetti del successivo art. 14.5 lett. (i), potrà richiedere, previa comunicazione al CLIENTE, l'interruzione della fornitura, ponendo i relativi oneri a carico del CLIENTE stesso. L'esecuzione dell'intervento di interruzione comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del CONTRATTO.

13.7 Fatto salvo il diritto di risolvere il contratto di fornitura ai sensi e per gli effetti del successivo art.14.5 lett. (i), il FORNITORE può, altresì, richiedere al SII la risoluzione contrattuale per morosità quando l'intervento della sospensione della fornitura abbia avuto esito negativo e il Distributore abbia indicato la non fattibilità tecnica o economica dell'interruzione, ovvero quando l'intervento di interruzione abbia avuto esito negativo. La richiesta può essere avanzata, previa comunicazione da parte del FORNITORE al CLIENTE della propria volontà di risolvere il CONTRATTO per inadempimento. In questi casi il FORNITORE sarà tenuto a trasmettere al Distributore che ne faccia richiesta: (a) copia delle fatture non pagate dal CLIENTE; (b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del CLIENTE; (c) copia della comunicazione al CLIENTE della volontà di risolvere il CONTRATTO per inadempimento unitamente alla documentazione attestante la ricezione della stessa da parte del CLIENTE medesimo; (d) copia del CONTRATTO o, in subordine, dell'ultima fattura pagata; (e) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea ad evidenziare la situazione di morosità del CLIENTE.

13.8 In tutti i casi di inadempimento, il CLIENTE è obbligato a consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato il misuratore di gas naturale al fine di poter disalimentare il PDR.

13.9 Il FORNITORE è tenuto a corrispondere al CLIENTE, direttamente o in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico pari a: (a) € 30,00 (trenta/00) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza, quando si tratti di fornitura di energia elettrica, ovvero la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della costituzione di messa in mora; (b) € 20,00 (venti/00) nel caso in cui la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica, sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente, il mancato rispetto da parte del Fornitore (i) del termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento; (ii) del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore della sospensione della fornitura per morosità. In tali casi al CLIENTE non può essere richiesto

il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

13.10 In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, il FORNITORE può sospendere la somministrazione anche senza preavviso a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del gas naturale e/o dell'energia elettrica, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al CONTRATTO.

13.11 Nel caso in cui la morosità riguardi uno o più punti di fornitura non disalimentabili, il FORNITORE è tenuto ad effettuare la costituzione in mora mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata, nella quale devono essere almeno indicati: (a) il termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento, che non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni dall'invio della raccomandata; (b) che, qualora il FORNITORE provveda alla risoluzione del CONTRATTO e alla successiva risoluzione contrattuale per morosità, il SII provvederà all'attivazione dei servizi di ultima istanza; (c) le modalità con cui il CLIENTE può comunicare l'avvenuto pagamento.

13.12 Il FORNITORE può richiedere un indennizzo – identificato in fattura come CMOR – nell'ambito del Sistema Indennitario, ai sensi del TISIND, qualora il CLIENTE eserciti il diritto recesso, senza aver adempiuto ai propri obblighi di pagamento. Tale facoltà, ai sensi del TISIND, è riconosciuta anche al FORNITORE, in caso di recesso o di risoluzione del Contratto.

13.13 Il FORNITORE, al ne di recuperare il proprio credito nei confronti del CLIENTE inadempiente, può altresì: (a) in via stragiudiziale, conferire incarico ad una o più società o studi legali esterni con addebito al CLIENTE dei relativi costi; (b) denunciare sinistri presso propria compagnia assicurativa; (c), in via giudiziale, conferire incarico ad uno o più legali di fiducia, i cui costi all'esito del giudizio potranno essere interamente addebitati al CLIENTE.

ART. 14 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

14.1 Fatto salvo il diritto di ripensamento di cui all'art. 4, il CLIENTE finale può recedere dal CONTRATTO senza oneri in qualsiasi momento, salvo quanto previsto dal paragrafo successivo.

14.2 Per i soli contratti di energia elettrica il CLIENTE sarà tenuto al versamento degli oneri di recesso anticipato qualora abbia sottoscritto il CONTRATTO (comprensivo della Proposta Contrattuale e relative Condizioni Economiche di Fornitura e Allegati) alle condizioni previste dalla delibera ARERA n.250/2023 e s.m.m.i. L'obbligo di versamento di tali oneri sarà applicabile, ai sensi della normativa vigente, solo (a) ai contratti di energia elettrica di durata determinata e a prezzo fisso per Clienti forniti in bassa tensione (b) ai contratti a tempo indeterminato con condizioni economiche a prezzo fisso di durata determinata, (c) nonché ai contratti a prezzo fisso che, allo scadere di tale prezzo, prevedano un passaggio ad un prezzo variabile. Nelle ipotesi di cui alla lettera (c) gli oneri di recesso anticipato potranno comunque essere richiesti solo limitatamente al periodo di validità delle condizioni economiche a prezzo fisso. Con la sottoscrizione del CONTRATTO il Cliente accetta ed approva espressamente il diritto del FORNITORE a richiedere il suddetto onere di recesso anticipato, in conformità alla normativa vigente. L'importo degli oneri di recesso anticipato dovuti dal CLIENTE in favore del FORNITORE è indicato espressamente nelle Condizioni Economiche di Fornitura, anch'esse espressamente sottoscritte dal medesimo CLIENTE, ed è determinato sulla base dei mesi intercorrenti tra il recesso e il termine del CONTRATTO o delle Condizioni Economiche di fornitura a tempo determinato. Tale importo costituisce l'importo massimo dovuto dal CLIENTE e potrebbe essere ridotto in ragione della perdita economica diretta subita dal FORNITORE a seguito del recesso anticipato del CLIENTE finale. Rimane salva la facoltà del Fornitore di indicare, in aggiunta all'importo massimo, i criteri di determinazione dell'importo medesimo.

14.3 Nel caso di recesso per cessazione della fornitura per motivi diversi dal cambio fornitore, il CLIENTE comunica al FORNITORE, a mezzo raccomandata a/r o PEC, la propria volontà di recedere con preavviso di 1 (un) mese, che decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del FORNITORE.

14.4 Il FORNITORE che intende recedere dal CONTRATTO, deve dare comunicazione al CLIENTE, a mezzo raccomandata a/r o PEC o raccomandata digitale con un preavviso di 6 (sei) mesi, decorrenti dal primo giorno successivo dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del CLIENTE. In deroga a quanto sopra, nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, il FORNITORE non può esercitare il diritto di recesso prima della scadenza. Parimenti, nei contratti di fornitura di energia elettrica a tempo indeterminato che prevedono condizioni economiche a prezzo fisso efficaci per un periodo determinato, il divieto di recesso per il FORNITORE opera per l'intera vigenza di tali condizioni economiche a prezzo fisso.

14.5 Il FORNITORE può risolvere il CONTRATTO ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno, mediante dichiarazione inviata al CLIENTE per raccomandata a/r o PEC o raccomandata digitale, nei seguenti casi: (a) in tutte le ipotesi espressamente previste dal CONTRATTO; (b) insolvenza o iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti o sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o concorsuali; (c) iscrizione nel registro delle imprese della delibera di conferimento dei poteri all'organo amministrativo o suo delegato al fine di proporre domanda di concordato preventivo ai sensi del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, vigente tempo per tempo; (d) inizio di un'azione o di un procedimento per la messa in liquidazione del CLIENTE (e) interruzione o sospensione dell'attività produttiva del CLIENTE; (f) mancata accettazione da parte del sistema bancario dell'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente, qualora prevista dal CONTRATTO come unica modalità di pagamento e il CLIENTE e il FORNITORE non abbiano concordato altra modalità di pagamento tra quelle previste; (g) morosità del CLIENTE relativa a precedenti rapporti di fornitura di gas naturale e/o energia elettrica; (h) valutazione negativa del rischio creditizio in relazione al CLIENTE, effettuata da aziende di comprovata esperienza di cui il FORNITORE si avvale; (i) mancato e/o ritardato pagamento, totale o parziale, anche di una sola fattura; (j) mancata o parziale costituzione o ricostituzione dell'eventuale deposito cauzionale o garanzia equivalente da parte del CLIENTE in violazione delle disposizioni dell'art. 9; (k) prelievo fraudolento di gas naturale e/o di energia elettrica da parte, o a beneficio, del CLIENTE; (l) violazione da parte del CLIENTE degli obblighi a suo carico previsti dagli artt. 79, 710 e 711 o dall'art. 19.6; (m) comunicazione di autoletture mendaci, ovvero manomissione o alterazione dolosa dei misuratori o contatori, dei sigilli o dei contassegni; (n) impedimento all'accesso ai misuratori o contatori per effettuazione di operazioni sugli stessi; (o) realizzazione e/o manutenzione degli impianti interni del CLIENTE in maniera non conforme alla normativa vigente e/o costituenti pericolo per l'incolumità pubblica; (p) comunicazione di dati non veritieri o mendaci da parte del CLIENTE al FORNITORE anche con riferimento alla corretta applicazione del regime fiscale; (q) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del CLIENTE tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute al FORNITORE; (r) insussistenza o venir meno, in relazione al/i PDR o POD dei requisiti previsti nelle condizioni economiche o in altre parti del presente CONTRATTO; (s) notificazione o comunicazione al FORNITORE, in qualsivoglia forma, di obbligazioni insolute a carico del CLIENTE, relative alla somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica con altri fornitori o con il Distributore; (t) impossibilità di procedere alla somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al FORNITORE; (u) permanere di cause di forza maggiore per un periodo superiore a 2 (due) mesi senza che le PARTI abbiano trovato un accordo per la prosecuzione della somministrazione.

14.6 A seguito della risoluzione del CONTRATTO, il FORNITORE potrà chiedere la cessazione amministrativa del servizio di distribuzione e/o la disattivazione del/i Punto/i di Riconsegna e/o di Prelievo anche al fine di estinguere eventuali sue responsabilità nei confronti del Distributore. In nessuno dei casi precedentemente previsti e in nessuna ipotesi di risoluzione del CONTRATTO per colpa del CLIENTE o inadempimento dei suoi obblighi contrattuali il CLIENTE avrà diritto a indennizzo o risarcimento nei confronti del FORNITORE, che invece avrà diritto di esigere il pagamento di tutti gli importi

dovuti per la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica in base al CONTRATTO, comprese le spese e gli interessi di mora, nonché il rimborso di tutti i costi sostenuti per la disattivazione e/o la chiusura definitiva del rapporto contrattuale, eventuali penali contrattualmente previste e sempre fatto salvo il suo diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

14.7 Il CONTRATTO dovrà intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1353 c.c., in caso di invalidità o inefficacia, anche parziale, ovvero risoluzione di anche solo uno dei Contratti di Trasporto e/o Distribuzione del gas naturale ovvero di Dispacciamento, Trasporto e/o Distribuzione di energia elettrica per cause non imputabili al FORNITORE.

14.8 Fermo restando l'impegno del FORNITORE di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto, dal Contratto di Distribuzione o dal Contratto di Dispacciamento, sono posti a carico del CLIENTE gli eventuali corrispettivi che il Distributore o Terna dovessero pretendere dal FORNITORE a seguito del recesso, risoluzione o altra causa di scioglimento anticipato del CONTRATTO, salvo il risarcimento di ulteriori danni.

14.9 Costituiscono inoltre cause di risoluzione del contratto di somministrazione da parte del FORNITORE: (i) per la somministrazione di energia elettrica, la risoluzione del rapporto contrattuale tra il FORNITORE e l'utente del trasporto e del dispacciamento ai sensi del comma 16.2 TIMOE, qualora il FORNITORE non sia anche utente del trasporto e del dispacciamento; (ii) per la somministrazione di gas naturale, la risoluzione del rapporto contrattuale tra il FORNITORE e l'utente del servizio di distribuzione ai sensi del comma 19.2 TIMG, qualora il FORNITORE non sia anche utente del servizio di distribuzione. In questi casi: (i) il contratto di somministrazione con il CLIENTE sarà eseguito in coerenza coi termini previsti dall'Allegato B alla Delibera 487/2015/R/eeel e s.m.i., per la fornitura di energia elettrica, e alla Delibera 138/04 s.m.i., per la fornitura di gas naturale, successivamente comunicati; (ii) la fornitura verrà comunque garantita, qualora il CLIENTE non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell'ambito dei servizi di ultima istanza.

ART. 15 - FORZA MAGGIORE

15.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore.

15.2 In particolare, il FORNITORE non sarà responsabile per sospensioni, interruzioni o limitazioni della somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica, ovvero per la fornitura non conforme agli standard qualitativi previsti dai provvedimenti applicabili, causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano allo stesso, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO (ivi compresa l'ARERA), scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi quelli determinati da e/o conseguenti ad atti illegittimi della PARTE che invoca la forza maggiore), stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compresi la indisponibilità temporanea o il non corretto svolgimento del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di Terna o del Distributore, e l'indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas naturale a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore e del Distributore locale, salvo che la causa dell'inadempienza sia imputabile a precedenti inadempimenti del FORNITORE.

Sono, altresì, considerate cause di forza maggiore ai fini del presente CONTRATTO tutte quelle contemplate nei contratti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e nei contratti di trasporto e distribuzione del gas naturale.

15.3 Qualora si verifichi una causa di forza maggiore, la PARTE il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare tempestiva comunicazione all'altra, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell'interruzione dell'inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di forza maggiore.

15.4 Decorso un periodo di 2 (due) mesi senza che l'esecuzione della prestazione riprenda, nonostante gli sforzi compiuti da entrambe le PARTI per addivenire ad una soluzione, il CONTRATTO dovrà intendersi automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 14.

15.5 Le disposizioni di cui al presente art.15 non si applicano alle obbligazioni pecuniarie.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

16.1 Il CLIENTE consente fin d'ora la cessione del CONTRATTO da parte del FORNITORE ad altra società controllata dal, controllante il, o soggetta a comune controllo con il FORNITORE. La cessione sarà efficace nei confronti del CLIENTE dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal FORNITORE.

16.2 Il CLIENTE consente fin d'ora, altresì, la cessione del credito derivante dall'esecuzione del CONTRATTO a terzi, comprese le società di recupero crediti di cui il FORNITORE dovesse avvalersi.

ART. 17 - INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL CONTRATTO

17.1 Il CONTRATTO, in corso di vigenza, si intende modificato di diritto, in seguito all'entrata in vigore di leggi, regolamenti, deliberazioni dell'ARERA o altri provvedimenti emanati da pubbliche autorità o da altri soggetti competenti che abbiano un impatto sulle obbligazioni contrattuali; in tal caso al CLIENTE verrà data apposita comunicazione in bolletta o attraverso specifica informativa. In caso di variazione di corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o adeguamento automatico, il CLIENTE è informato della modifica nella prima bolletta in cui la variazione è applicata.

17.2 Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, durante la vigenza del CONTRATTO, il FORNITORE, ai sensi delle disposizioni vigenti del Codice di Condotta Commerciale, si riserva la facoltà di variare unilateralmente le specifiche clausole contrattuali, incluse quelle economiche, in caso di giustificato motivo. Tuttavia, nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, il FORNITORE non può modificare unilateralmente in maniera sfavorevole le condizioni contrattuali economiche e di durata. In relazione ai contratti di fornitura di energia elettrica a tempo indeterminato che prevedono condizioni economiche a prezzo fisso efficaci per un periodo determinato del rapporto contrattuale, tale divieto opera durante la vigenza delle condizioni economiche medesime. Salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi impongano o comportino una data di applicazione anticipata, il FORNITORE darà al CLIENTE comunicazione scritta, anche digitale, delle variazioni unilaterali con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle stesse. La predetta comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilaterale del contratto", dovrà avere il contenuto di cui al Codice di Condotta Commerciale. In particolare, il FORNITORE si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del Contratto, qualora sopravvengano motivi di natura tecnica, commerciale o gestionale o per mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento o per mutamento dei presupposti economici utilizzati per formulare le condizioni economiche e contrattuali. Resta salvo il diritto del Cliente di recedere senza oneri, nei termini e con le modalità che saranno indicate nella comunicazione, salvo quanto diversamente previsto nelle presenti CGF e/o nelle Condizioni Economiche di Fornitura, ovvero stabilito da norme e/o regolamenti delle Autorità applicabili. In tal caso il recesso diverrà efficace dalle ore 24:00 del giorno precedente a quello in cui le modificazioni avrebbero trovato altrimenti applicazione.

17.3 Con riferimento al Servizio di Tutela della Vulnerabilità Gas e/o al Servizio di Tutela della Vulnerabilità Energia Elettrica, al venir meno del requisito di vulnerabilità, il FORNITORE comunicherà le nuove Condizioni Economiche in base a quanto previsto dalla Delibera ARERA/100/2023/R/COM e s.m.i. e Delibera ARERA/383/2023/R/eeel con le modalità descritte nelle Condizioni Economiche del Servizio di Tutela della Vulnerabilità Gas e/o Energia Elettrica, fatta sempre salva la possibilità per il CLIENTE di esercitare il diritto di recesso, alle condizioni previste dalle presenti CGF.

17.4 Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi e dal Codice di Condotta Commerciale, eventuali ulteriori modifiche al CONTRATTO dovranno essere proposte e accettate per iscritto.

ART. 18 - REGISTRAZIONE

18.1 Il CONTRATTO è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso e a tassa fissa. Il relativo onere è a carico della PARTE che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.

ART. 19 - COMUNICAZIONI

19.1 Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti al CONTRATTO devono essere trasmesse su supporto durevole, preventivamente accettato dal CLIENTE. I recapiti per il FORNITORE e il CLIENTE sono, rispettivamente, indicati al successivo art. 20.2 e nella sezione "Dati Cliente" della Proposta di Contratto.

19.2 Il FORNITORE si riserva di variare in ogni momento i suddetti recapiti previa comunicazione scritta al CLIENTE, che potrà essere effettuata anche congiuntamente all'invio di una bolletta. Allo stesso modo il CLIENTE è tenuto ad aggiornare tempestivamente i propri recapiti, comunicati al momento della conclusione del CONTRATTO o successivamente. Nel caso in cui il CLIENTE non attemperì, il FORNITORE non potrà essere ritenuto responsabile per l'eventuale mancata ricezione delle comunicazioni.

19.3 Deve altresì essere trasmessa al FORNITORE, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente al/ai Punto/i di fornitura.

19.4 Il FORNITORE si riserva di inviare le comunicazioni in forma scritta anche digitale ovvero tramite nota in fattura in tutti i casi in cui la normativa vigente o il CONTRATTO non prevedano specifiche modalità di invio.

19.5 Restano salve le disposizioni di cui al CONTRATTO che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

19.6 Nel caso in cui il CLIENTE, che sia una persona giuridica, sia posto in liquidazione, sia assoggettato o ponga in essere un'operazione straordinaria (ivi incluse fusioni, scissioni e cessioni o affitti di aziende o rami d'azienda) ovvero presenti (o sia presentata nei confronti di tale CLIENTE) istanza di fallimento o di ammissione ad altre procedure concorsuali, è tenuto a darne comunicazione al FORNITORE tramite raccomandata a/r o PEC entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dal verificarsi dell'evento in questione.

ART. 20 - LIVELLI DI QUALITÀ, RECLAMI E RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

20.1 Il FORNITORE si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come stabiliti nel TIQV e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nell'Allegato "Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale" che costituisce parte integrante del presente CONTRATTO.

20.2 Eventuali reclami e richieste di informazioni possono essere inoltrati al FORNITORE con le seguenti modalità alternative: (i) per posta a VESTINA Gas & Luce S.p.A. Servizio Clienti - Via Caselli, 29 - 65017 PENNE; (ii) mediante PEC: vestinagascommerciale@postecert.it; (iii) mediante posta elettronica: info@vestinagasluce.it; (iv) numero verde 800.625.990. I reclami possono essere presentati anche utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito del FORNITORE.

20.3 Se non viene utilizzato l'apposito modulo, il reclamo o la richiesta di informazioni dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: (i) nome e cognome; (ii) indirizzo di fornitura; (iii) indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; (iv) servizio di competenza (gas naturale e/o energia elettrica); (v) motivo del reclamo; (vi) indicazione del punto di fornitura (PDR/POD) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; (vii) indicazione sintetica dei fatti contestati. Il CLIENTE può avvalersi, per la gestione del proprio reclamo di una delle associazioni dei consumatori di cui all'elenco previsto dall'articolo 137 del Codice del consumo.

20.4 Il FORNITORE darà riscontro al reclamo e/o alla richiesta di informazioni entro i termini previsti dal TIQV.

20.5 A tutela dei consumatori, il FORNITORE ha aderito alla procedura di ripristino per contratti non richiesti o attivazioni contestate, prevista dal TIRV.

20.6 Ai sensi del TICO, qualora il FORNITORE non dia riscontro o la risposta motivata sia insoddisfacente, decorsi 40 (quaranta) giorni dall'invio del reclamo al FORNITORE, il CLIENTE può presentare gratuitamente domanda di conciliazione presso il Servizio di Conciliazione dell'Autorità, o in alternativa presso le Camere di Commercio (previa adesione di queste ultime al protocollo d'intesa stipulato con ARERA) o rivolgersi a organismi ADR iscritti nell'elenco pubblicato sul sito dell'ARERA, tutti consultabili sul sito <https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>, inclusa la possibilità di avvalersi a tal fine di una delle associazioni dei consumatori di cui all'elenco dell'articolo 137 del Codice del consumo. La procedura dinanzi al Servizio Conciliazione ARERA è gratuita. L'esperimento del tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono escluse dall'ambito di competenza del Servizio di Conciliazione le controversie (i) relative ai soli profili tributari e fiscali; (ii) per cui è già intervenuta la prescrizione ai sensi di legge; (iii) promosse ai sensi degli artt. 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo, (class action, azioni inhibitorie); (iv) aventi ad oggetto le materie trattate dal Servizio Sportello SMART Help e SMART Info (procedure speciali risolutive in materia di bonus sociale, ritorno al precedente fornitore, CMOR, doppia fatturazione e mancata erogazione di indennizzo automatico); fatti salvi eventuali profili risarcitori.

ART. 21 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

21.1 Il presente CONTRATTO è disciplinato dalla legge italiana e dalle eventuali clausole negoziali e norme regolamentari e tecniche approvate dall'ARERA e/o da altra Autorità competente successivamente alla sottoscrizione del CONTRATTO.

21.2 Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il FORNITORE e il CLIENTE derivante dal CONTRATTO è il foro di Milano, con esclusione di qualsiasi altro foro alternativo o concorrente, ovvero, nel caso in cui il CLIENTE sia un consumatore, ai sensi del D.Lgs 206/2005 e ss.mm.i il foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo del CLIENTE.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

22.1 I dati personali forniti dal CLIENTE al FORNITORE ai fini dell'esecuzione del CONTRATTO, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679, come da informativa allegata al CONTRATTO stesso.

ART. 23 - CODICE ETICO

23.1 Il FORNITORE rende disponibile copia del proprio Codice Etico mediante sua pubblicazione sul proprio sito. Il CLIENTE si impegna ad attenersi ai principi e alle previsioni di cui al predetto documento.

ART. 24 - ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI GAS NATURALE

24.1 Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della Del. 223/2016/R/gas s.m.i.. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: (a) i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25; (b) i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal Comitato Italiano Gas (CIG) per conto dei Clienti finali.

24.2 Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il Consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito www.arera.it.

ART. 25 - BONUS SOCIALE (solo per Clienti domestici)

25.1 Il bonus sociale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa per la fornitura di gas naturale e di energia elettrica dei clienti domestici che si trovino in condizioni di disagio economico, nonché, limitatamente alla fornitura di energia elettrica, dei clienti che si trovino in condizioni di disagio fisico. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell'Autorità www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654. E in ogni caso fatta salva ogni modifica e/o integrazione della disciplina del Bonus Sociale derivante da disposizioni di legge o regolamentari, di volta in volta applicabili.

ART. 26 - DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

26.1 Autorità o ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente • Bolletta 2.0: è l'Allegato A alla Del. dell'Autorità 501/2014/R/com s.m.i. • Cliente o Cliente finale: è la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica e/o gas naturale esclusivamente per uso proprio • Cliente domestico: è il Cliente che utilizza l'energia elettrica e/o il gas naturale consegnati in un unico punto di prelievo e/o di riconsegna per alimentare un'abitazione e le relative applicazioni, i locali annessi o pertinenti all'abitazione; che utilizza l'energia elettrica per alimentare i punti di ricarica privati per veicoli elettrici e i servizi generali in edifici composti da massimo due unità immobiliari • Condominio uso domestico: è un intero edificio diviso in più unità catastali in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi del gas naturale analoghi a quelli di cui al Cliente domestico, purché: i) il titolare del punto di fornitura non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio; ii) il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore

• Cliente non domestico: è la persona fisica o giuridica – diversa dalle amministrazioni pubbliche – che acquista energia elettrica e/o gas naturale per usi diversi dal proprio consumo domestico • Clienti non disalimentabili: sono i Clienti per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura; ai fini del presente Contratto rientrano in questa categoria i Clienti domestici di energia elettrica titolari di bonus sociale per disagio fisico ed i Clienti non domestici di energia elettrica e/o gas naturale che svolgono funzioni di pubblica utilità • Clienti titolari di bonus sociale: sono i Clienti domestici di energia elettrica e/o gas naturale che risultino in condizioni di disagio economico e/o in condizioni di disagio fisico così come definiti all'art. 2, commi 2.2 e 2.3 TIBEG • Contratto: è l'insieme delle regole che disciplinano la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale contenute nella Proposta di Contratto, nelle presenti CGF e nelle Condizioni Economiche di Fornitura, nonché nei relativi allegati, come stabilito nell'articolo 1 • Distributore: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell'art. 9 d.lgs.79/99, G.U. n. 75/99, ovvero di gas naturale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 164/2000, G.U. n. 142/2000, alla cui rete è connesso il punto di fornitura del Cliente • Fornitore: è la controparte venditrice del Cliente finale nell'ambito di un contratto • Gruppo di misura o misuratore: è l'insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura dell'energia elettrica e/o del gas naturale prelevati presso il Punto di fornitura • Punto di fornitura: è il punto fisico in cui l'energia elettrica e/o il gas naturale viene consegnato dal Fornitore e prelevato dal Cliente finale • Punto di prelievo (POD): è un codice alfanumerico che identifica il punto di fornitura di energia elettrica. Poiché identifica un punto fisico sulla rete di distribuzione, il codice non cambia anche se si cambia il fornitore • Punto di riconsegna (PDR): è un codice composto da 14 numeri che identifica il punto di fornitura di gas naturale. Poiché identifica un punto fisico sulla rete di distribuzione, il codice non cambia anche se si cambia il fornitore • Servizio Conciliazione: è l'organismo istituito dall'Autorità, come definito dall'art. 1, co. 1.1, lett. i), Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità – Testo Integrato Conciliazione – TICO, approvato con Del. 209/2016/E/com s.m.i. • Servizio di default: è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di riconsegna non sia fisicamente disalimentato o trovi un fornitore • Servizi di ultima istanza: per l'energia elettrica sono il Servizio di maggior tutela ovvero di salvaguardia; per il gas naturale sono i servizi erogati dal fornitore del Servizio di default di distribuzione e dal FUI • SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla L. n. 129/2010, G.U. n.192/2010 • Sistema indennitario: è il sistema che garantisce un indennizzo al fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 3 (tre) mesi di erogazione della fornitura di energia elettrica prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato, istituito con Del. dell'Autorità ARG/elt 191/09 s.m.i. • Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica, SMS • Terna: è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell'art. 1, co. 1, d.lgs. n.79/99, G.U. n. 75/99.

26.2 Nell'ambito del presente CONTRATTO si fa riferimento ai seguenti atti normativi, che, ove non espressamente menzionati, sono, in ogni caso, presi in considerazione: • D.lgs. n. 213 del 24/06/1998, pubbl. nella G.U. 157 del 08/07/1998 e s.m.i. (D.lgs. 213/98) • D.lgs. n. 79 del 16/03/1999, pubbl. nella G.U. n. 75 del 31/03/1999 e s.m.i. (D. lgs. 79/99) • Decreto Legislativo n. 164 del 23/05/2000, pubbl. nella G.U. n. 142 del 20/06/2000 e s.m.i. (D.lgs. 164/00) • DPR n. 445 del 28/12/2000, pubbl. nella G.U. n. 42 del 20/02/2001 (DPR 445/00) • D.lgs. n. 231 del 08/06/2001, pubbl. nella G.U. n. 140 del 19/06/2001 e s.m.i. (D. lgs.231/01) • Del. n. 229 del 18/10/2001, pubbl. nella G.U. n. 287 del 11/12/2001 e s.m.i. (Del.229/01) • D.lgs. n. 231 del 09/10/2002, pubbl. nella G.U. n. 249 del 23/10/2002 (D. lgs.231/02) • D.lgs. n. 196 del 30/06/2003, pubbl. nella G.U. n. 174 del 29/07/2003 e s.m.i. (D.lgs. 196/03) • Direttiva CE n. 87 del 13/10/2003, pubbl. nella G.U. dell'Unione Europea il 25/10/2003 (Direttiva 2003/87/CE) • Del. ARERA n. 40 del 18/03/2004, pubbl. nella G.U. n.83 del 8/04/2004 e s.m.i. (Del. 40/04) • Del. n. 48 del 27/03/2004, pubbl. sul sito dell'ARERA il 27/03/2004 e s.m.i. (Del. 48/04) • Del. n. 138 del 29/07/2004, pubbl. sul sito dell'ARERA il 30/07/2004 e s.m.i. (Del. 138/04) • D.lgs. n. 206 del 06/09/2005, pubbl. nella G.U. n. 235 del 08/10/2005 e s.m.i. (D.lgs. 206/05), che ha istituito il Codice del consumo • Del. n. 108 del 06/06/2006, pubbl. sul sito dell'ARERA il 07/06/2006 e s.m.i. (Del. 108/06), che ha introdotto il Codice di rete tipo della distribuzione gas (CDRT) • Del. n. 111 del 09/06/2006, pubbl. sul sito dell'ARERA il 13/06/2006 e s.m.i. (Del. 111/06) • Del. n. 181 del 2/08/2006, pubbl. sul sito dell'ARERA il 04/08/2006 e s.m.i. (Del. 181/06) • Del. n. 17 del 2/02/2007, pubbl. sul sito dell'ARERA il 07/02/2007 e s.m.i. (Del. 17/07) • Del. n. 144 del 25/06/2007, pubbl. sul sito dell'ARERA il 26/06/2007 e s.m.i. (Del. 144/07) • Del. n. 156 del 27/06/2007, pubbl. sul sito dell'ARERA il 27/06/2007 e s.m.i. (Del. 156/07), che ha adottato il Testo integrato per i servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia ai clienti finali ai sensi del Decreto Legge 18/06/2007 n.73/07 (TIV) • Del. n. 352 del 29/12/2007, pubbl. sul sito dell'ARERA il 29/12/2007 e s.m.i. (Del. 352/07) • Del. ARG/gas 120 del 07/08/2008, pubbl. sul sito dell'ARERA il 08/08/2008 e s.m.i. (Del. ARG/gas 120/08) • Del. ARG/gas 64 del 28/05/2009, pubbl. sul sito dell'ARERA il 04/06/2009 e s.m.i. (Del. ARG/gas 64/09), che ha approvato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuito a mezzo reti urbane (TIVG) • Del. ARG/elt 107/09 del 30/07/2009, pubbl. sul sito dell'ARERA il 04/08/2009 e s.m.i. (Del. ARG/elt 107/09), che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite sicche ed economiche del servizio di dispacciamento (TIS) • Decreto Min. Svil. Economico n. 196 del 31/07/2009, pubbl. nella G.U. n. 196 del 25/08/2009 e s.m.i. (D. Min. Svil. Eco. 196/09) • Del. ARG/gas 79 del 25/05/2010, pubbl. sul sito dell'ARERA il 27/05/2010 e s.m.i. (Del. ARG/gas 79/10) • Del. ARG/com 239 del 14/12/2010, pubbl. sul sito dell'ARERA il 17/12/2010 e s.m.i. (Del. ARG/com 239/10) • Del. ARG/gas 99 del 21/07/2011, pubbl. sul sito dell'ARERA il 29/07/2011 e s.m.i. (Del. ARG/gas 99/11) che ha approvato, tra l'altro, il Testo integrato morosità gas (TIMG) • Del. n. 199 del 29/12/2011, pubbl. sul sito dell'ARERA il 31/12/2011 e s.m.i. (Del. ARG/elt 199/11) • Del. ARERA 301/2012/R/eel del 19/07/2012, pubbl. sul sito ARERA il 20/07/2012 e s.m.i. (Del. 301/2012/R/eel) • Del. 402/2013/R/com del 26/09/2013, pubbl. sul sito dell'ARERA il 30/09/2013 e s.m.i. (Del. 402/2013/R/com), che ha approvato il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di

compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (TIBEG) • Del. ARERA 40/2014/R/gas del 06/02/2014, pubbl. sul sito ARERA il 07/02/2014 e s.m.i. (Del. 40/2014/R/gas) • Del. ARERA 398/2014/R/eel del 31/07/2014, pubbl. sul sito ARERA il 01/08/2014 e s.m.i. (Del. 398/2014/R/eel) • Del. 501/2014/R/com del 16/10/2014 e s.m.i., pubbl. sul sito dell'ARERA il 20/10/2014 (Del. 501/2014/R/com) • Del. 258/2015/R/com del 29/05/2015, pubbl. sul sito dell'ARERA il 04/06/2015 e s.m.i. (Del. 258/2015/R/com), che ha sostituito l'All. A alla Del. ARG/elt 4/08 con il Testo integrato morosità elettrica (TIMOE) • Del. 487/2015/R/eel del 14/10/2015, pubbl. sul sito dell'ARERA il 19/10/2015 e s.m.i. (Del. 487/2015/R/eel) • Del. ARERA 584/2015/R/com del 04/12/2015, pubbl. sul sito ARERA il 04/12/2015 e s.m.i. (Del. 584/2015/R/com) • Del. ARERA 646/2015/R/eel del 22/12/2015, pubbl. sul sito ARERA il 22/12/2015 e s.m.i. (Del. 646/2015/R/eel) • Del. 654/2015/R/eel del 23/09/2015, pubbl. sul sito dell'ARERA il 28/12/2015 e s.m.i. (Del. 654/2015/R/eel) • Del. ARERA Del. 102/2016/R/com del 10/03/2016, pubbl. sul sito ARERA il 11/03/2016 e s.m.i. (Del. 102/2016/R/com) • Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone sicche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati • Del. 209/2016/E/com del 05/05/2016, pubbl. sul sito dell'ARERA il 06/05/2016 e s.m.i. (Del. 209/2016/E/com), che ha approvato il Testo integrato conciliazione (TICO) • Del. ARERA 223/2016/R/gas del 12/05/2016, pubbl. sul sito ARERA il 13/05/2016 e s.m.i. (Del. 223/2016/R/gas) • Del. 413/2016/R/com del 21/07/2016, pubbl. sul sito dell'ARERA il 22/07/2016 e s.m.i. (Del. 413/2016/R/com), che ha sostituito l'All. A alla Del. ARG/com 164/08 con il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV) • Del. 463/2016/R/com del 04/08/2016, pubbl. sul sito dell'ARERA il 05/08/2016 e s.m.i. (Del. 463/2016/R/com), che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas e il Sistema idrico in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e gas naturale (TIF) • Del. ARERA 775/2016/R/gas del 22/12/2016, pubbl. sul sito ARERA il 23/12/2016 e s.m.i. (Del. 775/2016/R/gas) • Del. 228/2017/R/com del 06/04/2017, pubbl. sul sito dell'ARERA il 07/04/2017 e s.m.i. (Del. 228/2017/R/com), che ha approvato il Testo integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria (TIRV) • Del. ARERA 555/2017/R/com del 27/07/2017, pubbl. sul sito ARERA il 31/07/2017 e s.m.i. (Del. 555/2017/R/com) • Del. 593/2017/R/com del 03/08/2017, pubbl. sul sito dell'ARERA il 04/08/2017 e s.m.i. (Del. 593/2017/R/com), che ha approvato il Testo integrato del Sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale (TISIND) • Del. 783/2017/R/com del 23/11/2017, pubbl. sul sito dell'ARERA il 24/11/2017 e s.m.i. (Del. 783/2017/R/com) • Del. 51/2018 del 2 febbraio 2018 approvazione "Portale Offerte" • Del. ARERA 77/2018/R/com del 8 febbraio 2018, pubbl. sul sito ARERA il 9 febbraio 2018 e s.m.i. (Del. 77/2018/R/com) • Del. 366/2018/R/com del 28/06/2018, pubbl. sul sito dell'ARERA il 02/07/2018 e s.m.i. (Del. 366/2018/R/com), che ha adottato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale) e s.m.i. • Del. ARERA 569/2018/R/com del 13/11/2018, pubbl. sul sito ARERA il 14/11/2018 e s.m.i. (Del. 569/2018/R/com) • Del. ARERA 148/2019/R/gas del 16/04/2019, pubbl. sul sito ARERA il 19/04/2019 e s.m.i. (Del. 148/2019/R/gas), che ha sostituito l'All. A alla Del. 7/2018/R/gas - Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite sicche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG) • Del. 568/2019/R/eel del 27/12/2019. Pubbl. sul sito dell'ARERA il 27/12/2019 e s.m.i. (Del. 568/2019/R/eel), che ha approvato per il periodo di regolazione 2020 - 2023 (i) il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TTT), (ii) il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica (TIME) e (iii) il Testo integrato delle disposizioni delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione (TIC) • Del. ARERA 569/2019/R/gas del 27/12/2019, pubbl. sul sito ARERA il 27/12/2019 e s.m.i. (Del. 569/2019/R/gas), che ha approvato la Regolazione della Qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020 - 2025 (RGDG) • Del. 570/2019/R/gas del 27/12/2019, pubbl. sul sito dell'ARERA il 27/12/2019 e s.m.i. (Del. 570/2019/R/gas) Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020 - 2025 (RTDG) • Del. 426/2020/R/com del 27/10/2020, pubbl. sul sito dell'ARERA il 27/10/2020 e s.m.i., che ha sostituito l'All. A alla Del. Del. 366/2018/R/com (Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali) • Del. 491/2020/R/eel del 24 novembre 2020, pubbl. sul sito dell'ARERA il 25 novembre 2020 e s.m.i. (Del. 491/2020/R/eel), che ha aggiornato, tra l'altro, il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (TIV) e Del. 383/2023/R/eel e Del. 100/2023/R/com.

26.3 In caso di variazione o abrogazione, espressa o tacita, di uno o più dei sopra elencati atti normativi, purché compatibili con il CONTRATTO, ove derogabili, troveranno applicazione le nuove norme anche ove non espressamente previsto.

Stinola
gas & luce